

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AGRÒ, CARUSO, COZZI, GAMBA, MILANATO,
MONGIELLO, NARO, POLLEDRI, ZANETTA**

Disciplina dell'attività di acconciatore

Presentata il 18 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ridefinire alcuni aspetti della attuale normativa in materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, che risultano inadeguati a consentire agli operatori del settore — in massima parte piccoli imprenditori artigiani — il pieno esercizio della propria attività.

La normativa vigente sulla suddetta materia risale alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, da ultimo modificata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735. Tali norme recano una definizione inadeguata e generica dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, ancorata a concezioni ormai superate che non interpretano le moderne e qualificate funzioni che la categoria, secondo un adeguato percorso di crescita e formazione professionale, risulta in grado di svolgere a beneficio di un importante sviluppo economico e della qualità del

servizio svolto all'utenza ed ai consumatori.

Pertanto l'innalzamento della funzione professionale e imprenditoriale svolta dagli operatori impone l'esigenza di superare la vecchia impostazione legislativa ed amministrativa che vuole tre diverse figure — parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, barbiere — per riconoscere la figura del moderno acconciatore nella quale assorbire i tre diversi profili professionali attualmente esistenti.

L'esigenza di ridefinire gli itinerari formativi si impone anche in relazione all'armonizzazione di tale materia con la normativa europea per consentire la migliore interpretazione e capacità di competere degli operatori italiani nel tessuto produttivo dell'Unione europea.

Infatti, la normativa comunitaria (essendo stata abrogata la vecchia direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio

1982, specifica per il diritto di stabilimento dei parrucchieri) contenuta nella nuova direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (che avrebbe dovuto essere recepita anteriormente al 31 luglio 2001) non prende più in considerazione, ai fini del diritto di stabilimento, figure specializzate ulteriori rispetto a quella generale.

Pertanto, la differenziazione in tre figure (barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora formalmente in essere nel nostro ordinamento, deve essere superata anche per consentire alle imprese italiane un allineamento alla realtà comunitaria.

Contestualmente occorre rimodulare gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.

La normativa in materia deve essere attentamente valutata, oltre che per i profili di compatibilità comunitaria, anche in relazione al rispetto del riparto di competenze fra Stato, regioni ed enti locali. Infatti l'attuale testo dell'articolo 117 della Costituzione include la materia delle professioni tra quelle di legislazione concorrente, per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Va inoltre evidenziato come la competenza legislativa del regime di accesso professionale all'esercizio delle attività di categoria, da configurare come attività economiche ed imprenditoriali svolte professionalmente, sia riconducibile, da un lato, alla materia più generale della « tutela della concorrenza » che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione risulta di esclusiva competenza statale e, dall'altro, alla materia delle « professioni » che ai sensi del medesimo articolo 117, terzo comma, è de-

mandata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

In tale ottica, sulla base del nuovo assetto costituzionale delle potestà legislative dello Stato e delle regioni si può affermare che: 1) resta ferma al legislatore nazionale la competenza esclusiva di stabilire i principi per garantire condizioni omogenee per l'accesso e l'esercizio delle attività di acconciatura in quanto riconducibili alla materia della tutela della concorrenza (vi rientra la definizione del profilo professionale dell'acconciatore, dell'oggetto dell'attività, del regime di accesso alla professione, con i rispettivi principi e criteri di qualificazione tecnico-professionale, anche con riferimento alle mansioni e alle responsabilità degli addetti); 2) risulta attribuita allo Stato la competenza legislativa concorrente di dettare alcuni principi fondamentali per la regolamentazione dei requisiti che le imprese e gli operatori devono soddisfare per l'esercizio dell'attività in quanto riconducibili alla materia delle professioni (vi rientra la definizione dei principi concernenti il regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, il sistema sanzionatorio ed i compiti di accertamento dei requisiti, la determinazione dei criteri generali della partecipazione sociale e la definizione dei principi della regolamentazione comunale mirati ad assicurare il rispetto della concorrenza leale, della parità di trattamento e della trasparenza del mercato, ad esclusione di ogni norma espressamente mirata a stabilire criteri di pianificazione territoriale e di contingentamento delle autorizzazioni); 3) restano attribuite alle regioni le competenze legislative e regolamentari attinenti ad aspetti legati alle politiche di insediamento, programmazione o sviluppo territoriale, ovvero ad aspetti amministrativi, procedurali, formativi, applicativi o comunque legati a vincoli territoriali, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, e ferme restando le funzioni amministrative attribuite agli enti locali.

Sulla base di quanto esposto si pone, pertanto, l'esigenza dell'abrogazione delle leggi n. 161 del 1963 e n. 1142 del 1970 e

di una revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di barbiere e parrucchiere, definendo un complesso di principi ordinamentali unitari a livello nazionale, tali da garantire parità di trattamento fra gli operatori nell'accesso al mercato e da assicurare condizioni di trasparenza nella concorrenza, prevenendo eventuali normative regionali divergenti. A tal fine la presente proposta di legge contiene le risposte che da un lato risolvono e scongiurano pregiudizievole discriminazioni tra le figure professionali, dall'altro definisce i criteri per modulare un adeguato percorso formativo che renda il conseguimento della qualifica professionale adatto alle esigenze della moderna professione e in linea con i livelli formativi richiesti e necessari per l'esercizio della professione nel più largo ambito dei Paesi dell'Unione europea.

La proposta prevede inoltre un regime transitorio finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire la qualifica di acconciatore mediante la frequenza di un apposito corso ovvero dimostrare di avere in effetti svolto le attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa qualifica.

Sulla disciplina dell'attività di acconciatore si era già svolto un ampio lavoro di approfondimento nella XIII legislatura in

X Commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica a partire dalla seduta del 18 giugno 1998. Tale approfondimento, compiuto anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate, ha condotto alla elaborazione di un testo unificato approvato dalla Commissione il 22 giugno 1999, successivamente emendato per tener conto dei pareri formulati dalle Commissioni I Affari costituzionali, VII Istruzione pubblica, beni culturali, V Bilancio e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il testo, in quella stesura, era stato rassegnato alla X Commissione in sede deliberante ma, a seguito di un breve esame, il provvedimento è stato rimesso all'esame dell'Assemblea. Tuttavia, il carico di lavoro dell'Aula del Senato e le priorità definite nell'agenda dei lavori parlamentari nell'ultima fase della legislatura non hanno consentito di procedere all'approvazione della proposta di legge.

In conclusione si raccomanda il sollecito avvio del dibattito sulla presente proposta di legge, al fine di giungere presto ad una disciplina organica dell'attività professionale della categoria, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento comunitario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. L'esercizio delle attività professionali di acconciatura rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

2. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, stabilisce i principi di disciplina delle attività professionali di acconciatura.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la presente legge assicura l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nel quadro delle norme in materia di libera concorrenza e di tutela dei consumatori, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

ART. 2.

(Definizioni ed esercizio dell'attività).

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di « attività di acconciatura ».

2. Le attività professionali di acconciatura comprendono tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il

disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

5. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, purché i soggetti che prestano tali servizi e trattamenti siano titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.

6. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che siano comunque rispettate le disposizioni previste dalla presente legge.

7. Lo svolgimento di uno o più trattamenti o servizi di acconciatura presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuare attraverso le norme regionali o comunali indicate all'articolo 4; le relative prestazioni e i trattamenti devono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali, caserme, carceri o istituti di prevenzione e pena.

8. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.

9. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti co-

smetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti di cui al presente articolo, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Abilitazione professionale).

1. Per l'esercizio dell'attività di acconciatura è necessaria un'apposita abilitazione professionale conseguita mediante il superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura, al termine del quale è rilasciato un attestato valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ovvero da un anno di inserimento presso un'impresa del settore;

b) dall'esercizio per un anno di attività lavorativa specifica successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante l'attività lavorativa specifica;

c) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, e dallo svolgimento di corsi di formazione teorica di cui alla lettera b), che possono essere frequentati anche durante il periodo di attività lavorativa.

2. Le linee direttrici e i criteri generali per la definizione dei principali contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e degli esami sono adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento devono essere comunque previste le seguenti: cosmetologia, nozioni di fisiologia e anatomia, nozioni di chimica e dermatologia, nozioni di tricotologia, nozioni di psicologia, nozioni di *marketing* e gestione aziendale, nozioni di informatica, una lingua straniera, legislazione di settore nazionale e comunitaria, cultura generale.

4. L'abilitazione professionale di cui al comma 1 deve essere posseduta dal titolare o da un addetto responsabile da lui designato per lo svolgimento professionale dell'attività. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la qualificazione professionale deve essere posseduta dai soci, o dagli addetti responsabili, che svolgono professionalmente i trattamenti inerenti l'attività.

5. Per ogni unità o sede locale dell'impresa deve essere designato un addetto responsabile in possesso dell'abilitazione professionale.

ART. 4.

(Poteri delle regioni).

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e urbano, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, emanano norme di programmazione e definiscono gli indirizzi per l'insediamento delle attività di acconciatura, dettando disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della presente legge.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno i seguenti fini:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, in particolare attraverso un'adeguata fissazione delle distanze minime tra gli esercizi;

c) definire la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti, in conformità alle norme comunitarie e alle leggi in materia di igiene, sanità e sicurezza;

d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, stabilisce con propria deliberazione i criteri direttivi concernenti il regime autorizzativo ed il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge è comminabile dall'autorità competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore.

2. Gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a conseguire la rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di barbiere e che intendono conseguire la qualifica professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:

a) a presentare ai competenti organi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualifica di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base di una documentazione individuate dai competenti assessorati regionali;

b) a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 300 ore, i cui programmi sono definiti ai sensi dell'articolo 3.

4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di

cui all'articolo 3, coloro che dimostrano di aver maturato un'esperienza lavorativa presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni sono tenuti a frequentare il corso di riqualificazione di cui alla lettera *b*) del comma 3 del presente articolo. I citati corsi possono essere frequentati anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0038550